

Scuola: sciopero generale unitario del 5 maggio 2015, le modalità di adesione.

Online due schede di approfondimento con le modalità di comunicazione dell'adesione, gli adempimenti e le procedure per aderire allo sciopero.



La **scuola statale** è inclusa tra i servizi pubblici essenziali e, per questo, in occasione di ogni **sciopero** le modalità di adesione, gli adempimenti e le procedure da seguire sono spesso causa di **controversie**.

In vista dello **sciopero generale del prossimo 5 maggio** indetto unitariamente dai sindacati scuola FLC CGIL, CISL scuola, UIL scuola, SNALS e GILDA per l'intera giornata di **martedì 5 maggio 2015** abbiamo ritenuto utile raccogliere in modo organico tutte le **normative riguardanti le modalità di sciopero** sia per il **personale docente/educativo e ATA**, che per i **dirigenti scolastici e presidi incaricati**.

Si tratta di due utili **schede di approfondimento** che riassumono le regole e le procedure da seguire per esercitare correttamente un diritto Costituzionale.

Ad integrazione del contenuto normativo delle schede allegate, si precisano anche alcune situazioni specifiche.

- a. Il 5 maggio nelle scuole primarie è prevista la somministrazione delle **prove INVALSI** e, molti si chiedono se sia possibile una qualche forma di "precettazione".
L'accordo attuativo della L. 146/90 (allegato del CCNL 1998/2001) prevede, per la scuola, che in caso di sciopero il Dirigente individui un contingente per **assicurare i c.d. "servizi minimi"** (in attuazione dei criteri previsti nel contratto d'istituto ai sensi dell'art. 6 c. 2 lett. l del CCNL/07), ma **esclusivamente nei casi definiti nell'accordo**.
- b. Le **prove INVALSI non sono comprese tra le prestazioni indispensabili (servizi minimi)** e, quindi, nessun docente che intende aderire allo sciopero può essere precettato in nessun modo, né è tenuto a dichiarare in anticipo la propria decisione in merito all'adesione allo sciopero.
- c. In presenza di tali atti si configura il comportamento antisindacale sanzionabile, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/70..
- d. In presenza di attività collegiali (obbligatorie) programmate nel piano delle attività nella giornata del 5 maggio (ed esempio il collegio docenti, i consigli di classe, ecc...) queste non possono essere spostate a data successiva, anche in questo caso si configurerebbe come comportamento antisindacale tendente a vanificare gli effetti dello sciopero. Ovviamente chi aderisce allo sciopero, trattandosi di sciopero per l'intera giornata, non è tenuto a parteciparvi. Altra cosa è riconvocare, ma successivamente allo sciopero e sempre entro i limiti e con le procedure di cui all'art. 29 del CCNL/07, quella determinata attività, se non si è potuta svolgere per il livello di adesione allo sciopero e ritenuta necessaria. Ovviamente, le ore previste nella giornata dello sciopero vanno computate nei limiti massimi di servizio obbligatori, anche se quella attività non è stato possibile effettuarla.
- e. Nel caso in cui la scuola abbia programmato attività "non obbligatorie" nella giornata dello sciopero (ed es. visite guidate, gite scolastiche, partecipazione a manifestazioni, ecc...), attività che potrebbero anche avere già impegnato risorse quali acquisto di biglietti del treno, per ingresso ai musei, per noleggio autobus, ticket, ecc... è fatto salvo il diritto individuale di adesione

allo sciopero.